CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. 0005681
del 07/05/2019 ore 10:24:05
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Direttore Generale*

FM/COO: sc

Roma, 07 MAG. 2019

**Spett.le**
**Consiglio dell'Ordine dei dottori**
**commercialisti e degli esperti contabili**
**di Milano**
**C.so Europa, 11**
**20122 MILANO**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: PO 6/2019-Agente sportivo-Esame e iscrizione nell'apposito albo.*

In relazione al quesito formulato l'8 gennaio scorso, con il quale l'Ordine chiede di sapere se, alla luce della recente normativa di cui al DPCM del 23 marzo 2018, un iscritto possa esercitare l'attività di agente sportivo senza necessità di sostenere l'esame ivi previsto né iscriversi nell'apposito registro, si osserva quanto segue.

Si osserva preliminarmente che, con le disposizioni di cui all'art. 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (Legge di bilancio 2018) e l'emanazione delle disposizioni attuative di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2018 il Legislatore ha introdotto[1] rilevanti novità in tema di svolgimento della professione di procuratore sportivo.

---

[1] Vd. art. 1, comma 373, Ln. 205/2017:
*"373. E' istituito presso il CONI, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica. Può iscriversi al suddetto registro il cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, che non abbia riportato condanne per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, che abbia superato una prova abilitativa diretta ad accertarne l'idoneità. E' fatta salva la validità dei pregressi titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli sportivi professionisti e alle società affiliate a una federazione sportiva professionistica è vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro pena la nullità dei contratti,* ***fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge****. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il CONI, sono definiti le modalità di svolgimento delle prove abilitative, la composizione e le funzioni delle commissioni giudicatrici, le modalità di tenuta e gli obblighi di aggiornamento del Registro, nonché i parametri*

In particolare è stato individuata un'unica figura di Agente sportivo qualificato – previa abilitazione e conseguente iscrizione in apposito Registro nazionale istituito presso il CONI – ad operare trasversalmente nell'ambito del professionismo sportivo di tutte le Federazioni. Questi viene ora definito come «*il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica*»[2]. È quindi colui che, rappresenta l'atleta/Società sportiva e svolge, a seguito di incarico, attività finalizzata a:

1. la conclusione, risoluzione, ossia scioglimento, o rinnovo di contratto di prestazione sportiva professionistica;
2. la conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica;
3. il tesseramento presso una federazione sportiva professionistica.

Ai fini dello svolgimento dell'attività di agente sportivo, la disposizione prevede l'obbligatoria iscrizione nel sopraindicato registro nazionale tenuto ora dal CONI, al contempo stabilendo, quali requisiti di accesso all'iscrizione, il possesso di un diploma di scuola superiore nonché il superamento di un apposito esame di abilitazione[3]. Nel sancire la nullità dei contratti aventi ad oggetto le attività di cui ai sopraindicati punti 1, 2 e 3 in cui risultano intervenuti - a qualsiasi titolo - soggetti non iscritti nel registro del CONI, la disposizione in commento fa, tuttavia, **salve le competenze professionali riconosciute per legge**[4]. Il Legislatore appare riferirsi, evidentemente, alle competenze riconosciute ai professionisti regolarmente iscritti ad un ordine professionale che annoveri tra le attività oggetto della professione, quella, specifica, di consulenza e assistenza contrattuale; si deve, pertanto, verificare se tale attività rientri, o meno tra quelle che formano tipicamente oggetto della professione di Dottore commercialista e di Esperto contrabile. In tal senso deve osservarsi che l'attività di assistenza e consulenza contrattuale ed economico-finanziaria è attività oggetto della professione di Dottore commercialista e di Esperto Contabile: ciò si desume dal combinato disposto dell'art. 1, co. 1 del Decreto Legislativo n. 139 del 28 giugno 2005 (Ordinamento professionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili – di seguito OP) e degli artt. 15, co.1, *lett. h)* e 26 del Decreto del Ministero di Giustizia n. 140 del 20 luglio 2012 (recante indicazione dei parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi delle professioni vigilate dal suddetto Ministero). Il citato art. 1, co. 1, OP, infatti, attribuisce agli iscritti nell'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili specifica competenza, tra l'altro, nelle materie economiche, finanziarie e societarie[5]; mentre gli artt. 15 e 26 del sopracitato decreto ministeriale individuano appositi parametri con espresso riferimento all'attività di consulenza e assistenza contrattuale[6] fornita dai suddetti

---

*per la determinazione dei compensi. Il CONI, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina i casi di incompatibilità, fissando il conseguenziale regime sanzionatorio sportivo.".*

[2] La definizione è presente sia nell'art. 1, co. 373 della L. n. 205/2017 sia nell'art. 1 del citato DPCM del 23 marzo 2018.

[3] La norma esonera dall'obbligo di sostenere l'esame tutti coloro che, al 1° aprile 2015, risultavano già iscritti nel registro, vale a dire i soggetti che, essendosi iscritti all'allora albo agenti prima di tale data, avevano già superato la prova di abilitazione secondo la previgente disciplina. E' pertanto fatta salva la validità dei titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015.

[4] Vd. sia art. 1, co. 373, della L n. 205/2017 (testo in nota n. 1) sia art. 7 del DPCM del 23 marzo 2018 (riportato di seguito):
"*Nullità del contratto e del tesseramento.*
***Fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge**, l'intervento a qualsiasi titolo di soggetti non iscritti al registro nazionale degli agenti sportivi è causa di nullità dei contratti di cui all'art. 1, punti i) e ii), nonché dei tesseramenti di cui all'articolo 1, punto iii).".*

[5] Vd. art. 1, co. 1, D.Lgs. n. 139/2005:
*"Oggetto della professione.*
*1. Agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, di seguito denominato «Albo», è riconosciuta competenza specifica in economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, nelle materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative.".*

[6] Vd. art. 15, co. 1, *lett. h)* del Dm. Giust n. 140/2012:
*"1. Per l'applicazione delle disposizioni del presente capo sono individuate le seguenti attività svolte dai dottori commercialisti ed esperti contabili:*
*a) amministrazione e custodia;*
*b) liquidazione di aziende;*
*c) valutazioni, perizie e pareri;*
*d) revisioni contabili;*

professionisti, facendo, per di più, espressamente riferimento agli incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, nonché atti e scritture private[7].
Alla luce di tali considerazioni nonché dell'attuale normativa[8], si deve, pertanto, ritenere che l'iscrizione nell'Albo professionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili legittimi di per sé l'esercizio dell'attività di assistenza e consulenza contrattuale nei confronti degli sportivi e/o delle società sportive aventi ad oggetto:
- la conclusione, risoluzione, ossia scioglimento, o rinnovo di contratto di prestazione sportiva professionistica,
- la conclusione di un contratto di trasferimento di una prestazione sportiva professionistica,
- il tesseramento presso una federazione sportiva professionistica,
senza necessità, per l'iscritto in tale Albo, di sostenere l'apposito esame di abilitazione né di iscriversi nel registro nazionale tenuto dal CONI.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione

---

*e) tenuta della contabilità;*
*f) formazione del bilancio;*
*g) operazioni societarie;*
*h) **consulenza contrattuale** ed economico-finanziaria;*
*i) assistenza in procedure concorsuali;*
*l) assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria;*
*m) sindaco di società.".*

[7] Vd. Art. 26, Dm. Giust. n. 140/2012:
*"**Consulenza e assistenza contrattuale** e consulenza economico-finanziaria*
*1. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza o assistenza nella stipulazione di tutti i tipi di contratti, anche preliminari, atti, scritture private, è determinato in funzione del corrispettivo pattuito al lordo delle eventuali passività accollate dal cessionario, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.1 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.*
*2. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi riguardanti contratti di mutuo, di finanziamento e contributi a fondo perduto, sono determinati in funzione del capitale mutuato o erogato, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili.*
*3. Il valore della pratica per la liquidazione di incarichi di consulenza economica e finanziaria è determinato in funzione dei capitali o dei valori economico-finanziari oggetto della prestazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato nel riquadro 8.2 della tabella C - Dottori commercialisti ed esperti contabili."*

[8] Si evidenzia che, nella seduta del 31 gennaio 2019, il Consiglio dei ministri ha approvato un disegno di legge, collegato alla legge di bilancio 2019, che introduce disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di misure di contrasto alla violenza in occasione delle manifestazioni sportive e di semplificazione. In tale ambito è previsto anche il riordino delle disposizioni in materia di rapporti di rappresentanza di atleti e di società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo attraverso l'emanazione di decreti legislativi delegati (art. 5 del ddl).